



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Velletri

sezione lavoro 1° grado

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 5961/2018 R.G. controversie lavoro promossa

da

CUMELLI ROBERTO, GALLI LUIGI, GALLI MARCO rappresentato e difeso
dall'avv. GIACOMIN DANILO per mandato a margine del ricorso,

- ricorrente -

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso
dall'avv. MAZZA CLOTILDE per mandato a margine della memoria di costituzione,

- resistente -

I

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

La domanda non merita accoglimento.

I ricorrenti deducono quanto segue. Hanno prestato lavoro alle dipendenze della Graphic Services Advanced s.r.l. dal giorno 05.05.2003 al giorno 31.12.2010 allorquando il rapporto di lavoro cessava in virtù del licenziamento comunicato dal datore ai lavoratori. All'atto di cessazione del rapporto lavorativo i ricorrenti maturavano il diritto alla corresponsione per il TFR per i seguenti importi:

- Il Sig. Cumelli Roberto era creditore della società in questione per l'importo di Euro 11.416,42 a titolo di TFR, cui occorre detrarre la somma di Euro 1.000,00 - versata in acconto dal datore - e dunque per una somma pari ad Euro 10.416,42.
- Il Sig. Galli Luigi era creditore della società in questione per l'importo di Euro 19.329,17 a titolo di TFR, cui occorre detrarre la somma di Euro 1.000,00 - versata in acconto dal datore - e dunque per una somma pari ad Euro 18.329,17.
- Il Sig. Galli Marco era creditore della società in questione per l'importo di Euro 19.061,95 a titolo di TFR, cui occorre detrarre la somma di Euro 1.000,00 - versata in acconto dal datore - e dunque per una somma pari ad Euro 18.061,95.

Con sentenza n.69 del 03.06.2014 dichiarava il Tribunale Ordinario di Velletri ha dichiarato il fallimento della Graphic Services Advanced s.r.l ed in data 16.10.2014 veniva dichiarata l'esecutività dello stato passivo della suddetta procedura concorsuale.



All'esito delle rispettive istanze per ammissione allo stato passivo il credito vantato dai ricorrenti a titolo di TFR così veniva ammesso:

- Il Sig. Cumelli Roberto veniva dunque ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata per la somma di € 8.052,38 , come detto vantata a titolo di T.F.R.
- Il Sig. Galli Luigi veniva dunque ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata per la somma di € 8.052,38 , come detto vantata a titolo di T.F.R.
- Il Sig. Galli Marco veniva dunque ammesso al passivo del fallimento in via privilegiata per la somma di € 8.052,38 , come detto vantata a titolo di T.F.R.

I ricorrenti specificano che la differenza monetaria tra quanto effettivamente vantato dagli istanti e quanto effettivamente ammesso al passivo per TFR trova la propria ragion d'essere nella circostanza per cui, in sede di insinuazione al passivo, veniva richiesta la somma al netto delle imposte anziché al lordo.

A questo punto l' I.N.P.S. negava il pagamento dell'importo lordo corrispondendo soltanto la somma netta e applicando sulla stessa la tassazione ex lege prevista.

Tuttavia su istanza di parte, con provvedimento datato 17.02.2016, questo Tribunale esprimeva parere favorevole alla modifica dell'elocuzione inserita nello stato passivo, con le seguenti parole: *Visto il parere favorevole del curatore alla integrazione dello stato passivo con l'apposizione a fianco di ciascuna somma ammessa per i creditori Ghezzi Emiliano, Cumelli Roberto, Galli Luigi e Galli Marco della dicitura somma netta;* Pertanto, allo stato passivo veniva apposta la dicitura "al netto" ma ciononostante l'INPS negava la corresponsione della somma lorda e applicava alla somma netta corrisposta la relativa tassazione.

I ricorrenti lamentano l'applicazione delle ritenute fiscali su una somma già netta.

L'INPS ha dedotto di essere obbligato al pagamento delle prestazioni del Fondo in confronto dei lavoratori immediatamente in forza dell'esecutività dello stato passivo, ma anche *nei limiti* da esso segnati.

Oggetto del contendere è pertanto la legittimità della limitazione della liquidazione del TFR effettuata dall'INPS alla sola somma indicata nello stato passivo (seppure trattasi di somma indicata al netto e non al lordo) e quindi la conseguente legittimità della trattenuta fiscale operata dall'Inps su tale somma.

Ebbene, tale questione di diritto appare a questo Giudice che sia stata affrontata con argomentazioni diffuse e pienamente condivisibili da altro precedente del Tribunale di Roma (si veda sentenza n. 8637/2017 est. Giovanni Mimmo) che appare opportuno qui riprodurre per chiarezza espositiva: "si deve rilevare in primo luogo che se è vero che parte ricorrente ha richiesto l'insinuazione al passivo di una somma al netto dell'imposta, non è vero che l'ammissione al passivo indichi la somma al netto, non contenendo il provvedimento giudiziale di verifica dello stato passivo alcuna specificazione sul punto.



All'esito del giudizio di verifica dello stato passivo, il giudice fallimentare ha quantificato in € 30.909,00 il trattamento di fine rapporto maturato dalla lavoratrice, senza alcuna ulteriore indicazione se tale somma debba intendersi al lordo o al netto delle imposte.

Ne consegue che sulla base della somma dovuta a titolo di trattamento di fine rapporto accertata in sede di ammissione al passivo fallimentare e quantificata in € 30.909,00, l'Inps ha correttamente versato tale somma, trattenendo in qualità di sostituto di imposta i relativi oneri fiscali.

5. In ogni caso, anche qualora la somma ammessa al passivo fallimentare avesse riportato la limitazione alla somma netta, circostanza che non risulta sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata, la domanda sarebbe infondata in quanto frutto di un mero errore giuridico.

Infatti, le somme dovute in favore di un lavoratore sono sempre espresse al lordo delle imposte, in quanto su tali somme devono essere applicate, a cura del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, le trattenute fiscali.

In quest'ottica una somma oggetto di pronuncia giudiziale non può mai essere al netto delle imposte, in quanto la somma diviene netta solo dopo che le imposte siano state pagate, non certamente prima e a prescindere dal versamento delle stesse. Argomentando diversamente il giudice avallerebbe una evasione fiscale, in quanto consentirebbe il pagamento di retribuzioni senza che sulle stesse vengano operate le trattenute fiscali.

Pertanto, il lavoratore che chiede una somma al netto delle imposte in realtà non fa altro che limitare quantitativamente la domanda, nel senso che necessariamente sulla stessa somma datore di lavoro (in questo caso il Fondo di Garanzia che si sostituisce al datore di lavoro) è tenuto per legge a operare le ritenute fiscali.

6. Osserva il giudice che la retribuzione del lavoratore (e di conseguenza il trattamento di fine rapporto che altro non è che una retribuzione differita) è la somma di denaro che per contratto il datore di lavoro deve erogare in favore del lavoratore. La circostanza che lo stesso datore di lavoro, per legge, sulla retribuzione sia tenuto ad effettuare una trattenuta da versare all'Erario in qualità di sostituto di imposta, non incide in alcun modo sul calcolo della retribuzione che rimane pur sempre quella lorda, cioè l'intero compenso fissato dal contratto. Infatti, il **meccanismo delle ritenute fiscali inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive** e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (cfr. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375; 5 ottobre 2009, n. 21211; 7 luglio 2008, n. 18584).

Del resto, come affermato dalla giurisprudenza, una eventuale deroga al principio fissato dall'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, secondo cui il datore di lavoro deve effettuare le trattenute prescritte dalla legge su tutte le somme e i valori erogati al dipendente, può sorgere solo in presenza di un espresso ed inequivoco accordo tra il lavoratore ed il datore con cui si stabilisca di calcolare la retribuzione al netto e non al lordo delle imposte e degli oneri contributivi (cfr. Cass. 7 ottobre 2010, n. 20790).

Ne consegue che l'accertamento e la liquidazione di somme dovute in favore del lavoratore deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, le quali non possono essere detratte dal debito, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore di lavoro e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle somme dovutegli (cfr. Cass. 13 febbraio 2013, n. 3525; 12 gennaio 2012, n. 231; 28 settembre 2011, n. 19790).

Premesso che tutte le somme dovute dal datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione, nel vigente sistema tributario il datore di lavoro agisce quale sostituto di imposta ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per cui egli è tenuto a trattenere dalla retribuzione mensile lorda le somme corrispondenti al prelievo fiscale ed a versarle all'erario; tuttavia, nell'ipotesi in cui il pagamento non avvenga e vi sia un successivo riconoscimento giudiziale di somme spettanti in favore del lavoratore, si applica il regime di



tassazione dei redditi arretrati a norma del quale è onere del lavoratore, dopo averli materialmente percepiti e dichiarati, corrispondere le relative imposte.

7. Applicando tali principi alla fattispecie in esame, il lavoratore che nel quantificare il trattamento di fine rapporto ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare ha detratto dalla somma da richiedere le ritenute fiscali, non ha chiesto la somma al netto delle imposte, in quanto come già evidenziato il **concetto di somma netta presuppone l'avvenuto versamento delle imposte e non può prescindere da esso**, ma non ha fatto altro che chiedere una somma inferiore a titolo di trattamento di fine rapporto, somma sulla quale poi il sostituto di imposta deve obbligatoriamente operare le ritenute fiscali.

L'errore, allora, è stato commesso dal lavoratore che nell'insinuarsi al passivo fallimentare ha richiesto una somma inferiore rispetto a quella spettante, non certamente dall'istituto previdenziale, il quale si è limitato a pagare il trattamento di fine rapporto nella misura accertata in sede fallimentare, provvedendo sulla stessa ad operare quale sostituto di imposta le ritenute fiscali.

Certamente l'Inps in presenza di un trattamento di fine rapporto accertato in sede fallimentare nella misura di € 30.909,00 non avrebbe potuto corrispondere una somma maggiore, essendo vincolato dalla somma riconosciuta in sede fallimentare, né avrebbe potuto non operare le ritenute fiscali, essendovi obbligato per legge".

Tali conclusioni appaiono applicabili anche al caso in esame, caratterizzato dalla specificità per cui se è pur vero che la domanda iniziale dei lavoratori ricorrenti è stata limitata ad una somma che correttamente nel precedente richiamato neppure viene inquadrata come "netto" poiché tale **concetto presuppone l'avvenuto versamento delle imposte, l'INPS era pur sempre vincolato alla quantificazione ivi operata, indipendentemente dall'aggiunta allo stato passivo già definitivo (indipendentemente dalla regolarità della stessa) di una mera dizione "somma netta".**

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

L'ambiguità della apposizione della dizione "al netto" induce alla compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
spese compensate.
Velletri, 16.1.2020

Il GIUDICE
Beatrice Marrani

